

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto del docente

Se un docente che ha prestato servizio all'estero dal 1992 al 1999 in Svizzera e ha aperto un conto sul quale è stato regolarmente accreditato lo stipendio (operando poi varie movimentazioni) senza mai compilare il quadro RW, come deve comportarsi?

L.C.

Risponde Stefano Loconte

Al fine di sanare la posizione «estera», nell'ottica di adesione alla procedura di voluntary disclosure, in ipotesi come questa sarebbero dovute sanzioni relative alla mancata compilazione del Quadro RW (che andranno da un minimo dell'1% a un massimo del 4,5% per anno di imposta), Irpef sui rendimenti e sanzioni Irpef sui rendimenti. Trattandosi di conto svizzero, si applicherebbe il raddoppio dei termini di accertamento che diverrebbero, pertanto, 10 per il calcolo delle sanzioni quadro RW e 8 (o 10 in caso di mancata presentazione dichiarazione dei redditi in Italia) in riferimento all'Irpef sui rendimenti e relative sanzioni. Non è dovuta l'Irpef sui redditi non dichiarati in quanto il patrimonio si è formato in periodo non più accertabile.

Nel caso si tratti di un patrimonio inferiore ai 2 milioni, si rientrerebbe nella disciplina dei c.d. conti pocket (rendimenti calcolati applicando la misura del 5% del valore complessivo della consistenza annua sul quale viene applicata l'aliquota del 27%). Come sempre, considerando che per il calcolo forfettario deve esserci apposita richiesta da parte del contribuente, bisognerebbe valutare la concreta convenienza di procedere in tal senso. Nel caso infatti di rendimenti reali inferiori (rispetto al predetto 5% stabilito dalla legge) sarebbe senz'altro preferibile il calcolo analitico. Una precisazione: ove dovessero esserci versamenti o prelievi non giustificabili, tali somme verrebbero

classificate come reddito; tale aspetto è importante poiché in grado di far variare sensibilmente (in aumento) il «costo» della procedura.

Con l'adesione alla voluntary disclosure, oltre a fornire tutte le necessarie informazioni sul conto e le attività estere, come noto, dovrebbero essere altresì indicati i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

La voluntary domestica

Come si instaura la procedura in caso di voluntary domestica?

P.P.

Risponde Stefano Loconte

La recente legge sulla collaborazione volontaria, come è noto, ha come obiettivo principale e dichiarato quello di riportare in Italia i capitali celati all'estero, frutto soprattutto dell'evasione d'imposta. Tuttavia, uno dei profili più innovativi ed interessanti della legge 186 del 2014 è la creazione di una procedura per l'emersione del cosiddetto «nero», costituito da patrimoni e investimenti mai usciti dal suolo italico e che concernono i diversi profili tributari come: le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e le relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Facendo in tal modo rientrare nel novero dei destinatari anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, comma 1 del dl 167/90 (come le società di capitali, le persone giuridiche che non svolgono attività commerciale,

i soggetti non residenti o coloro i quali sono soggetti agli obblighi di cui sopra, ma che non li abbiano violati).

L'istanza di presentazione della «voluntary domestica» e le relative procedure sono disciplinate dall'Agenzia delle entrate e dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria che ne concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati concernenti le procedure avviate e concluse (con provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del testo normativo). I contribuenti possono inviare la domanda di ammissione alla procedura entro il 30 settembre 2015.


L'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della totalità degli asset che fanno capo al contribuente che abbia deciso di aderire alla voluntary. Anche in tal caso, bisogna fornire spontaneamente tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili e, sulla base di ciò, l'Agenzia delle entrate notifica un invito definibile ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del dlgs 218/197 (con alcune particolarità specie in merito ai versamenti), che contiene anche l'invito al contraddittorio per l'adesione. L'esito del contraddittorio con l'Ufficio potrà concludersi con adesione integrale all'atto ovvero con accertamento con adesione.

In sintesi bisogna effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del dlgs 218/1997, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis dello stesso articolo.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

Voluntary Disclosure



IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito
www.classabbonamenti.com

LA LEGGE DI STABILITÀ



- Il nuovo regime dei minimi
- Le nuove imposte sul no profit
- La detassazione dell'Irap
- Il ravvedimento allargato
- L'aumento delle aliquote Iva
- L'inversione contabile ampliata
- La sospensione dei mutui
- Il patent box su marchi e brevetti
- La giustizia sempre più cara
- La miniriforma del lavoro

Con il testo integrale della manovra per il 2015

SOFTWARE
L'evoluzione semplice

IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 7 GENNAIO CON
Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

